

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **63/1967** (ECLI:IT:COST:1967:63)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **27/04/1967**; Decisione del **18/05/1967**

Deposito del **24/05/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4620 4621**

Atti decisi:

N. 63

SENTENZA 18 MAGGIO 1967

Deposito in cancelleria: 24 maggio 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 27 maggio 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25

luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1965 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Campani Dina e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

Ritenuto in fatto:

Il 9 dicembre 1965, nel corso d'un procedimento civile promosso dalla signora Dina Campani, espropriata, contro l'Ente per la colonizzazione della Maremma, il Tribunale di Pisa emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte denunciando i decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in relazione all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione: i decreti sarebbero viziati d'"eccesso di delega" poiché, anche per ammissione dello stesso Ente Maremma, i piani di esproprio sono stati predisposti sui dati del nuovo catasto invece che su quelli del catasto in vigore al 15 novembre 1949 (art. 4 legge citata); il che avrebbe portato alla sottrazione d'una quota di beni maggiore di quella consentita dalla legge.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.

Considerato in diritto:

La questione è fondata.

È indiscusso che le quote di scorporo furono calcolate sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in vigore dopo il 15 novembre 1949. Ne deriva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i due decreti sono viziati da illegittimità costituzionale.

Resta al giudice di merito il compito di accertare se e in quale misura la consistenza effettiva dei beni al 15 novembre 1949 si discostava da quella risultante nel nuovo catasto: ché, solo in quanto se ne discostasse (con la conseguenza che si siano scorporate quote maggiori di quelle legalmente consentite), vi sarebbe il presupposto per il risarcimento dei danni (v. sentenza n. 97 del 1966 della Corte costituzionale).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'è tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona,

successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.